

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 sostituito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1952 N. 405 e vista la Legge 27 dicembre 1956 n. 1441;

RENDE NOTO CHE

Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.

I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana
2. buona condotta morale
3. età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
4. licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise
5. licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello

Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

1. i magistrati e in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione;

La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli disponibili presso questo ufficio entro il mese di luglio 2025.

PRAY, 11/07/2025

 SINDACO
Lucio Aimone